



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

7 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8873/2015** promossa da:

MASSIMO CAPUTO (C.F. CPTMSM57L23F839V), con il patrocinio dell'avv. COLABELLA UMBERTO, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VICO VASTOA CHIAIA 28, presso il difensore avv. COLABELLA UMBERTO

ATTORE

contro

LIVIA DI NAPOLI (C.F. DNPLVI31S44F839D),

E

DICAP S.N.C. DI DI NAPOLI LIVIA E C. (C.F. 01506300662),
entrambi difesi e rappresentati dall'avv. CAPUTO CLAUDIA, ed elettivamente domiciliati in NAPOLI, VIA SAN PASQUALE 48 , presso il difensore avv. CAPUTO CLAUDIA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21.1.2016.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Massimo Caputo, conveniva in giudizio innanzi all'Adito Tribunale la sig.ra Livia Di Napoli in proprio, quale socio unico della Dicap s.n.c. di Di Napoli Livia & C., nonché la Dicap snc di Di Napoli Livia & C. in liquidazione di cui Livia Di Napoli è liquidatrice, per sentir dichiarare l'avvenuto scioglimento della Dicap snc di Di Napoli Livia & C. essendo venuta meno la pluralità dei soci e per l'effetto, in applicazione dell'art. 11) dello statuto societario, condannare le convenute a liquidare all'attore la quota spettante, così come verrà determinata in corso di causa, con l'ulteriore condanna al pagamento degli interessi maturati sulla quota parte rimborsata all'attore dalla data della messa in mora e fino al soddisfo. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.

Deduceva l'istante che, in seguito al decesso di Francesco Caputo, avvenuto in data 01.09.2013, era rimasto unico altro socio al 50% e co-amministratore a firma disgiunta della società la sig.ra Livia Di Napoli; che, in qualità di erede dello scomparso, in virtù di testamento olografo pubblicato con verbale ricevuto dal Notaio Francesco Tafuri di Napoli in data 04.09.2013, aveva richiesto, con nota in data 31.01.2014, all'Amministratore della Società, sig.ra Livia Di Napoli, a mente dell'art.11) dello statuto sociale, se intendesse procedere allo scioglimento della società o volesse continuarla con il medesimo; che però tale richiesta era rimasta priva di riscontro, in quanto con lettera in data 06.03.2014 la Di Napoli si era dichiarata unica esclusiva proprietaria delle quote della Dicap snc di Di Napoli Livia & C.

Con comparsa del 24.6.2015, Si costituiva in giudizio la sig.ra Livia Di Napoli in proprio e nella qualità di liquidatore della Dicap snc di Di Napoli Livia & C. in liquidazione eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del Giudice in forza della clausola compromissoria dell'atto costitutivo della Dicap snc di Di Napoli Livia & c. che, all'art.13), stabiliva che *"tutte le controversie tra i soci, oppure tra alcuni di essi o tra i loro eredi e la Società, circa l'interpretazione, l'esecuzione del contratto per le quali non fosse prevista la competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, dovessero essere definite da un'amichevole arbitro compositore scelto d'accordo tra le parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale dell' L'Aquila"*.

Sempre in via preliminare eccepiva, richiamandosi al citato art.13) dell' atto costitutivo della società, l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale avendo la società convenuta sede in Rivisondoli alla via Gabriele d'Annunzio, 48 (AQ).

Nel merito contestava l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto.

Con ordinanza in data 21.07.2015, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dell'eccezione preliminare d'incompetenza del giudice adito, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art.13) dello statuto, rinviava la causa per le conclusioni all'udienza del 21.01.2016. In tale udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni sicchè il Giudice introitava la causa a sentenza assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse ed eventuali memorie di replica.

La questione pregiudiziale in ordine alla esistenza e validità della clausola compromissoria è fondata e merita accoglimento.

Non è contestata tra le parti la esistenza e il contenuto della predetta clausola (art. l'art. 13) nell'atto costitutivo della DICAP S.N.C. DI DI NAPOLI LIVIA E C., che devolve *"qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra alcuni di essi o tra i loro eredi e la società, circa l'interpretazione, l'esecuzione del presente contratto e per la quale non sia prevista la competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, alla cognizione di un arbitro amichevole"*



compositore da scegliersi in accordo tra i soci in una persona di loro comune fiducia o in mancanza dal Presidente del Tribunale di L'Aquila".

Parte attrice ha eccepito in prima udienza la nullità dell'art. 13 in quanto non conforme alla previsione dell'art. 34 d.lgs 5/2003, applicabile dal 17.7.2004.

In via preliminare occorre precisare che la predetta clausola è antecedente all'entrata in vigore dell'art. 34, in quanto l'atto in contestazione risale al 19.1.2000.

Orbene nel caso di specie trattandosi di una società di persone, quella di cui si discute, il citato decreto legislativo, non ha previsto alcun obbligo di adeguamento, diversamente da quanto sancito, dagli artt. 223 bis e 223 duodecies, per le società di capitali.

In ogni caso appare senz'altro più convincente l'orientamento maggioritario dei tribunali di merito, pronunciatisi sulla medesima questione, secondo cui la nuova disciplina dell'arbitrato societario sia da ritenersi peculiare e alternativa rispetto a quella disciplinata dal codice di rito, che rimane scelta discrezionale ad opera delle parti (c.f.r. Corte di Appello Torino 18.9.2009; tribunale di Modena 7.10.2011).

Nel caso di specie, inoltre, la clausola in questione contiene un doppio binario in quanto, per il caso di mancata nomina da parte dei soci, essa prevede che la scelta sarà determinata dal Presidente del Tribunale dell'Aquila.

Va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito stante la sussistenza della clausola compromissoria arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, sulla domanda proposta da MASSIMO CAPUTO nei confronti di LIVIA DI NAPOLI e della DICAP S.N.C. DI DI NAPOLI LIVIA E C., ogni altra istanza disattesa:

- Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario;
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.500 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.

Napoli, 18/04/2016

Il Giudice

dott. Alessia Notaro

